Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 agosto 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, n. 1430.

Attuazione delle norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, nei riguardi del Regio Istituto superiore di economia e commercio di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduto il R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1229;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La decorrenza del nuovo ordinamento per quanto si attiene alle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, nei riguardi del Regio Istituto superiore di economia e commercio di Venezia è stabilita alla data del 1° luglio 1937-XV.

Art. 2.

Il Regio Istituto superiore di economia e commercio di Venezia è costituito dalla Facoltà di economia e commercio.

Art. 3.

Il ruolo organico dei posti di professore di ruolo della Facoltà per i quali, a norma del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, la spesa viene posta a carico dello Stato, è stabilito nel numero di quattordici.

Art. 4.

E' consolidato in annue L. 16.135 e devoluto allo Stato il contributo corrisposto al Regio Istituto superiore di economia e commercio dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Venezia, in dipendenza del decreto Ministeriale 30 giugno 1925-III, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1925-III, reg. n. 5, Ministero economia nazionale, foglio 87.

Art. 5.

Lo Stato corrisponderà all'Istituto un contributo annuo di L. 49.335, pari alla differenza fra la somma di L. 462.335, importo complessivo dei contributi presentemente corrisposti in L. 446.200 dallo Stato medesimo e in L. 16.135, come è indicato al precedente art. 4 dal Consiglio provinciale delle corporazioni e la somma di L. 413.000 importo medio della spesa per i quattordici posti di professore di ruolo assegnati alla Facoltà ai sensi dell'art. 3 del presente decreto.

Inoltre per ogni posto di professore di ruolo che non risulti coperto lo Stato corrisponderà all'Istituto la somma di L. 29.500 annue.

Art. 6.

Per effetto del presente decreto è soppresso il n. 29 della tabella *B* annessa al Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, mentre la tabella *A* del Testo unico medesimo è integrata del nuovo contributo che lo Stato deve corrispondere all'Istituto a norma dell'art. 5 del presente decreto.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 119. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, n. 1431.

Attuazione delle norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, nei riguardi della Regia Università di economia e commercio di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduto il R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1229;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La decorrenza del nuovo ordinamento per quanto si attiene alle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, nei riguardi della Regia Università di economia e commercio di Trieste, è stabilita alla data del 1° luglio 1937-XV.

Art. 2.

La Regia Università di economia e commercio di Trieste è costituita dalla Facoltà di economia e commercio.

Art. 3.

Il ruolo organico dei posti di professore di ruolo della Facoltà, per i quali, a norma del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, la spesa viene posta a carico dello Stato, è stabilito nel numero di tredici.

Passa pure a carico dello Stato la spesa per il professore straordinario fuori ruolo titolare di lingua moderna, dovendo, però, l'Università rimborsare allo Stato gli emolumenti di cui esso è provvisto.

Art. 4.

E' consolidato in annue L. 85.864 e devoluto allo Stato il contributo corrisposto alla Regia Università dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Trieste in dipendenza del decreto Ministeriale 30 giugno 1925-III, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1925-III, reg. 5, Ministero economia nazionale, foglio 86.

Art. 5.

Lo Stato corrisponderà all'Università un contributo annuo di L. 149.584 pari alla differenza fra la somma di L. 533.084, importo complessivo dei contributi presentemente corrisposti in L. 447.220 dallo Stato medesimo e in L. 85.864, come è indicato al precedente art. 4, dal Consiglio provinciale delle corporazioni e la somma di L. 383.500, importo medio della spesa per i 13 posti di professore di ruolo assegnati alla Facoltà ai sensi dell'art. 3 del presente decreto.

Inoltre per ogni posto di professore di ruolo che non risulti coperto lo Stato corrisponderà all'Università la somma di L. 29.500 annue.

Art. 6.

Per effetto del presente decreto è soppresso il n. 28 della tabella *B* annessa al Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, mentre la tabella *A* del Testo unico medesimo è integrata del nuovo contributo che lo Stato deve corrispondere all'Università a norma dell'art. 5 del presente decreto.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 118. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, n. 1432.

Attuazione delle norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, nei riguardi della Regia Università di Siena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduto il R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1229;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La decorrenza del nuovo ordinamento per quanto si attiene alle disposizoni dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, nei riguardi della Regia Università di Siena, è stabilita alla data del 1° luglio 1937-XV.

Art. 2.

La Regia Università di Siena è costituita dalle seguenti Facoltà:
di giurisprudenza;
di medicina e chirurgia;
di farmacia.

Art. 3.

Il ruolo organico dei posti di professore di ruolo di ciascuna Facoltà per i quali, a norma del R. decreto legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, la spesa viene posta a carico dello Stato, è stabilita come appresso:
Facoltà di giurisprudenza 12;
Facoltà di medicina e chirurgia 18;
Facoltà di farmacia 2.

Art. 4.

Sono consolidati in complessive annue L. 459.161.25 e devoluti allo Stato i contributi corrisposti alla Regia Università dai comuni e dalla provincia di Siena in dipendenza delle convenzioni 8 ottobre 1924-II, e 20 giugno 1929-VII, rispettivamente approvate con i Regi decreti 6 novembre 1924-III, n. 1859, e 13 gennaio 1930-VIII, n. 71.

Art. 5.

Lo Stato corrisponderà all'Università un contributo annuo di L. 236.461,25 pari alla differenza fra la somma di lire 1.180.461,25, importo complessivo dei contributi presentemente corrisposti in L. 721.300 dallo Stato medesimo e in L. 459.161,25 dagli Enti locali indicati al precedente articolo 4, e la somma di L. 944.000, importo medio della spesa per i 32 posti di professore di ruolo assegnati alle Facoltà ai sensi dell'art. 3 del presente decreto.

Inoltre per ogni posto di professore di ruolo che non risulti coperto lo Stato corrisponderà all'Università la somma di L. 29.500 annue.

Art. 6.

Per effetto del presente decreto:

a) è soppresso il n. 11 della tabella *B* annessa al Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, mentre la tabella *A* del Testo unico medesimo è integrata del nuovo contributo che lo Stato deve corrispondere all'Università a norma dell'articolo 5 del presente decreto;

b) la tabella *D* annessa al predetto Testo unico è integrata con le seguenti indicazioni:

« Regia Università di Siena:
a) Facoltà di giurisprudenza . . . posti di ruolo 12
b) Facoltà di medicina e chirurgia » » » 18
c) Facoltà di farmacia . . . . » » » 2 »

Art. 7.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 122. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1937-XV.
Ripartizione dei Comuni della provincia di Foggia in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto;
Visto l'art. 116 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, sulla conservazione del catasto;
Visto il decreto Ministeriale 23 dicembre 1929-VIII, col quale venne stabilita la ripartizione in gruppi dei comuni della provincia di Foggia agli effetti delle verificazioni periodiche dei terreni;
Riconosciuta l'opportunità di modificare la detta ripartizione allo scopo di includervi i comuni di Accadia, Anzano, Monteleone e Orsara, staccati dalla provincia di Avellino ed aggregati a quella di Foggia, e di dividere più razionalmente tra i diversi gruppi di Comuni i lavori cui danno luogo ogni anno le verificazioni periodiche dei terreni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella indicante la ripartizione dei Comuni della provincia di Foggia in cinque gruppi e gli anni in cui, a cominciare dal 1938, dovranno eseguirsi in ciascun gruppo le verificazioni periodiche per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

Tabella indicante la ripartizione dei Comuni della provincia di Foggia in cinque gruppi, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni:

Anno 1938.

1. Accadia
2. Alberona
3. Anzano di Puglia
4. Ascoli Satriano
5. Biccari
6. Bovino
7. Candela
8. Castelluccio Sauri
9. Deliceto
10. Foggia
11. Monteleone
12. Panni
13. Roseto Valfortore
14. S. Agata di Puglia

Anno 1939.

1. Carlantino
2. Casalnuovo Monterotaro
3. Casalvecchio di Puglia
4. Castelluccio Valmaggiore
5. Castelnuovo Dauno
6. Celle S. Vito
7. Celenza Valforte
8. Faeto
9. Lucera
10. Motta Montecorvino
11. Orsara
12. Pietra Montecorvino
13. S. Marco la Catola
14. Troia
15. Volturara Appula
16. Volturino

Anno 1940.

1. Cagnano Varano
2. Carpino
3. Ischitella
4. Isole Tremiti
5. Montesantangelo
6. Peschici
7. Rodi Garganico
8. Sannicandro Garganico
9. Vico Garganico
10. Vieste

Anno 1941.

1. Cerignola
2. Chieuti
3. Manfredonia
4. Margherita di Savoia
5. S. Ferdinando di Puglia
6. S. Paolo Civitate
7. Serracapriola
8. Torremaggiore
9. Trinitapoli

Anno 1942.

1. Apricena
2. Lesina
3. Ortanova
4. Poggio Imperiale
5. Rignano Garganico
6. S. Giovanni Rotondo
7. S. Marco in Lamis
8. Sansevero
9. Stornara
10. Stornarella

Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(2881)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1937-XV.
Varianti al calendario venatorio per l'anno 1937-XV.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti i Regi decreti 15 gennaio 1931, n. 117, 14 aprile 1936, n. 836, e 19 dicembre 1935, n. 2419;
Ritenuta l'opportunità in seguito all'attuale andamento stagionale di prorogare la data dell'apertura generale della caccia e dell'uccellagione prevista nel calendario venatorio 1937-38, approvato con il decreto Ministeriale 9 luglio 1937-XV;
D'intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Decreta:

Il termine per l'apertura della caccia e dell'uccellagione di cui agli articoli 1 e 6 del citato decreto Ministeriale 9 luglio corrente anno è prorogato al 22 agosto, ferma restando ogni altra disposizione contenuta nel decreto stesso, anche per quanto riguarda la data del 19 settembre stabilita per la caccia della selvaggina stanziale in Sardegna.

Roma, addì 11 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(3017)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1937-XV.
Autorizzazione alla Società Anonima Finanziaria Padana in Adria a gestire magazzini generali in Porto Tolle (Rovigo).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei magazzini generali, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;
Vista la domanda in data 26 marzo 1937-XV della Società Anonima Finanziaria Padana, con sede in Adria, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad istituire e gestire magazzini generali in Porto Tolle (Rovigo);
Sentito il parere del Consiglio provinciale delle corporazioni di Rovigo nelle sedute dell'11 giugno e 27 luglio 1937-XV;

Decreta:

Art. 1.

La Società Anonima Finanziaria Padana, con sede in Adria, è autorizzata ad istituire e gestire in Porto Tolle (Rovigo) magazzini generali per il solo deposito di zucchero greggio, cristallino e raffinato, nazionale o nazionalizzato.

Ai depositi di merce in detti magazzini generali saranno applicati il regolamento e le tariffe approvate dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Rovigo nella seduta del 27 luglio 1937-XV.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni di Rovigo provvederà alla esecuzione del presente decreto e proporrà al Ministero — entro sei mesi dalla pubblicazione di questo — l'ammontare della cauzione che la Società Anonima Finanziaria Padana deve versare a norma di legge per l'esercizio dei magazzini generali predetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(3006)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1937-XV.
Proroga di divieto di caccia in provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 21 maggio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona della provincia di Pavia, dell'estensione di ettari 574 circa, delimitata dai seguenti confini:

ad ovest: strada comunale che dalla frazione Badia di Stradella raggiunge, in direzione nord, la frazione Coriggio di Stradella;

a nord: strada comunale che dalla frazione Coriggio, transitando per il paese di Portalbera, raggiunge, in direzione est, la frazione S. Pietro dello stesso Comune;

ad est: strada provinciale che dalla suddetta frazione di S. Pietro, in direzione sud-ovest, raggiunge la ferrovia Alessandria-Piacenza al casello di frazione Previano;

a sud: strada ferrata che dal casello di frazione Previano, passando per la stazione ferroviaria di Stradella, raggiunge, in direzione ovest, il passaggio a livello della frazione Badia di Stradella, incrocio di partenza;

Visto il decreto Ministeriale 24 agosto 1936, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pavia ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 21 maggio 1935 e 24 agosto 1936, in una zona della provincia di Pavia, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38.

La Commissione venatoria provinciale di Pavia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: TASSINARI.

(3007)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 25 agosto 1937-XV, il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 1223, riguardante l'approvazione della convenzione 16 aprile 1937 che modifica gli articoli 15 e 3 della convenzione 31 dicembre 1923, circa la concessione del pubblico servizio di navigazione sul lago di Garda.

(3020)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della natura giuridica di consorzio di bonifica del Consorzio « Alto Mantovano » (Mantova).

Con decreto Ministeriale n. 3344, in data 20 agosto 1937-XV, è stata riconosciuta la natura di consorzio di bonifica del Consorzio Alto Mantovano, con sede in Castiglione delle Stiviere, provincia di Mantova, ed è stato approvato lo statuto dell'Ente medesimo, deliberato nell'assemblea generale del 2 maggio 1937.

(3023)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica.

Nell'avviso n. 5 di smarrimento di mezzo foglio compartimento cedole di certificati del consolidato 3,50 per cento pubblicato a pagina 3082 della *Gazzetta Ufficiale* in data 14 agosto 1937-XV, n. 188, il numero « 708188 » relativo al certificato intestato a Pozzi Vittoria e Vittorina deve intendersi rettificato in « 708186 ».

(3025)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Avviso di rettifica.

Nel decreto del Capo del Governo 21 maggio 1937-XV, relativo alla « Costituzione del Comitato tecnico intercorporativo per la potassa e l'alluminio » pubblicato a pagina 2211 della *Gazzetta Ufficiale* in data 15 giugno 1937-XV, n. 137, tra i componenti il Comitato anzidetto deve intendersi compreso anche il prof. Ernesto Lama, quale rappresentante dei lavoratori del commercio unitamente all'on. dott. Italo Bresciani.

(3024)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Banco di Lanciano, in Lanciano (Chieti), in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 16 settembre 1936-XIV, dal Comitato di sorveglianza del Banco di Lanciano (Chieti) in liquidazione, il signor Campana Bernardo è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

(3022)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a 45 posti di alunno di ragioneria nelle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n 48, modificato dall'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2109;
Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1936, registrato alla Corte dei conti il 26 stesso mese, registro n. 10, foglio n. 302, col quale fu indetto un concorso per esami a 45 posti di alunno di ragioneria in prova nelle Intendenze di finanza;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 13 gennaio 1937;
Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per 45 posti di alunno di ragioneria in prova delle Intendenze di finanza, indetto con decreto Ministeriale 20 ottobre 1936:

COGNOME E NOME	Media delle prove scritte	Prova orale	Totale
1. Firullo Bartolomeo	8,725	9,500	18,225
2. Sartori Bruno	8,100	9,200	17,300
3. Sassi Alfredo	7,925	9,350	17,275
4. Boccafurni Vincenzo	8,225	8,890	17,115
5. Natalini Vincenzo	8,675	8,350	17,025
6. Acconcia Antonio	8,425	8,450	16,875
7. Scifo Francesco, orfano di guerra	7,325	9,500	16,825
8. Ramenghi Giorgio	7,750	9	16,750
9. De Nicolò Alberto	7,825	8,910	16,735
10. Serino Francesco, combattente A.O.I.	7,825	8,840	16,[illegible]65
11. Barone Vittorino Rocco	7,550	9,110	16,660
12. Scotto Francesco	7,400	9,250	16,[illegible]50
13. Palumbo Ferdinando	7,650	8,890	16,540
14. Parodi Mario	7,350	9,150	16,500
15. Pojero Ugo	8,500	7,950	16,450
16. Traversi Mario	7,925	8,460	16,385
17. Squillacciotti Giacomo Vittorio	8	8,270	16,270
18. Di Piazza Giuseppe	7,400	8,830	16,230
19. Guccinelli Romolo	7,175	9,050	16,225
20. Savarese Oberdan	8	8,220	16,220
21. Faragalli Mario	7,150	9,020	16,170
22. Labate Silvio	8,300	7,850	16,150
23. Balamonte Vincenzo	7,700	8,420	16,120
24. Giacobbe Aldo	7,500	8,590	16,090
25. Tessuto Franco Ruy	7,425	8,610	16,035
26. Liguori Vincenzo	7,025	9	16,025
27. Ricciarini Attilio	7,350	8,660	16,010
28. Di Michele Giovanni	7,775	8,230	16,005
29. Amirante Gaetano	7,600	8,400	16
30. Gullo Mario	7,025	8,950	15,975
31. Buttiglione Nicola	7,950	8	15,950
32. Piscitelli Gaetano	7,050	8,890	15,940
33. Scipioni Ezio	[illegible]	7,780	15,930
34. Orsini Salvatore	7,425	[illegible],500	15,925
35. Bonfiglio Attilio	7,400	8,500	15,900
36. Reddavid Antonio	7,150	8,740	19,890
37. De Gregorio Luigi	7,125	8,700	15,825
38. Bongiorno Michelangelo	7,475	8,270	15,745
39. Scaramuzzino Tommaso	7,050	8,570	15,620
40. Berardi Giuseppe	7,025	8,550	15,575
41. De Cristofaro Antonio	7,050	8,500	15,550
42. Incorvaia Cristoforo	7,025	8,500	15,525
43. Gagliardelli Werther	7,200	8,310	15,510
44. Longo Rocco Orazio	7,075	8,400	15,475
45. Garofalo Francesco	7,200	8,[illegible]50	15,450
46. Pergami Alberto	7	8,410	15,410
47. Pollina Francesco	7,025	8,350	15,375
48. De Michele Giustino	7,050	8,290	15,340
49. Galinotti Ferdinando	7,075	8,210	15,285
50. Mazzucato Dante	7,575	7,700	15,275
51. Marino Gaetano	7,125	8,130	15,255
52. Battaglia Alberto	7	8,250	15,250
53. Agnello Martino	7,800	7,440	15,240
54. Gianturco Luigi	7,550	7,650	15,200
55. Jezzoni Luigi, orfano di guerra	7	8,150	15,150
56. Mori Loris	7,150	8	15,150
57. De Masellis Giuseppe	7,600	7,540	15,140
58. Spataro Gaetano	7,325	7,800	15,125
59. Chiarini Olinto	7,225	7,860	15,085
60. Landucci Lando	7	8,040	15,040
61. Santoro Vincenzo	7,275	7,750	15,025
62. Battaglia Ubaldo, combattente A.O.I.	7,875	7,130	15,005
63. Di Mauro Giovanni, nato il 2 gennaio 1914	7,050	7,930	14,980
64. Viarengo Marcellino, nato il 24 maggio 1914	7,030	7,950	14,980
65. De Marco Armando	7,025	7,950	14,975
66. Puglia Vinicio	7,175	7,760	14,935
67. Baldi Ivano	7,325	7,590	14,915
68. Barbera Giuseppe	7,425	7,450	14,875
69. Casciano Giuseppe	7,150	7,720	14,870
70. Vitali Vincenzo	7,250	7,600	14,850
71. Baudanza Francesco	7,500	7,340	14,840
72. Altomare Giuseppe	7,575	7,250	14,825
73. Miduri Antonino	7	7,820	14,820
74. Nassisi Luigi	7,100	7,700	14,800
75. Sommella Catello	7,075	7,700	14,775
76. Parrino Francesco Bernardo	7,125	7,610	14,735
77. Barattini Glauco	7,125	7,600	14,725
78. Mirenghi Nicola	7,150	7,570	14,720
79. Cecconi Teodorico, combattente A.O.I.	7,700	7	14,700
80. Morelli Giorgio	7,150	7,550	14,700
81. Giardina Salvatore	7,025	7,380	14,405
82. Gioeli Angelo	7,300	7	14,300
83. Berardi Gino	7	7,290	14,290
84. De Luca Vincenzo	7,100	7,150	14,250
85. Coppola Giulio	7	7,100	14,100
86. Urbano Gennaro, combattente A.O.I.	7,225	6,500	13,725
87. Carlino Calogero	7,025	6,600	13,625
88. Russo Angelo, orf. di guerra	7	6,250	13,250

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Firullo Bartolomeo
2. Sartori Bruno
3. Sassi Alfredo
4. Boccafurni Vincenzo
5. Natalini Vincenzo
6. Acconcia Antonio
7. Scifo Francesco (orfano di guerra)
8. Ramenghi Giorgio
9. De Nicolò Alberto
10. Serino Francesco (combattente A.O.I.)
11. Barone Vittorino Rocco
12. Scotto Francesco
13. Palumbo Ferdinando
14. Parodi Mario
15. Pojero Ugo
16. Traversi Mario
17. Squillacciotti Giacomo Vittorio
18. Di Piazza Giuseppe
19. Guccinelli Romolo
20. Savarese Oberdan
21. Faragalli Mario
22. Labate Silvio
23. Balamonte Vincenzo
24. Giacobbe Aldo
25. Tessuto Franco Ruy
26. Liguori Vincenzo
27. Ricciarini Attilio
28. Di Michele Giovanni
29. Amirante Gaetano
30. Gullo Mario
31. Buttiglione Nicola
32. Piscitelli Gaetano
33. Scipioni Ezio

34. Orsini Salvatore
35. Bonfiglio Attilio
36. Reddavid Antonio
37. De Gregorio Luigi
38. Bongiorno Michelangelo
39. Scaramuzzino Tommaso
40. Berardi Giuseppe
41. Jezzoni Luigi (orfano di guerra)
42. Battaglia Ubaldo (combattente A.O.I.)
43. Cecconi Teodorico, id. id.
44. Urbano Gennaro, id. id.
45. Russo Angelo (orf. guerra).

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

1. De Cristofaro Antonio
2. Incorvaia Cristoforo
3. Gagliardelli Werther
4. Longo Rocco Orazio
5. Garofalo Francesco
6. Pergami Alberto
7. Pollina Francesco
8. De Michele Giustino
9. Galinotti Ferdinando
10. Mazzucato Dante
11. Marino Gaetano
12. Battaglia Alberto
13. Agnello Martino
14. Gianturco Luigi
15. Mori Loris
16. De Masellis Giuseppe
17. Spataro Gaetano
18. Chiarini Olinto
19. Landucci Lando
20. Santoro Vincenzo
21. Di Mauro Giovanni (nato il 2 gennaio 1914)
22. Viarengo Marcellino (nato il 24 maggio 1914)
23. De Marco Armando
24. Puglia Vinicio
25. Baldi Ivano
26. Barbera Giuseppe
27. Casciano Giuseppe
28. Vitali Vincenzo
29. Baudanza Francesco
30. Altomare Giuseppe
31. Miduri Antonino
32. Nassisi Luigi
33. Sommella Catello
34. Parrino Francesco Bernardo
35. Barattini Glauco
36. Mirenghi Nicola
37. Morelli Giorgio
38. Giardina Salvatore
39. Gioeli Angelo
40. Berardi Gino
41. De Luca Vincenzo
42. Coppola Giulio
43. Carlino Calogero

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: Di REVEL.

(3013)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per il posto di insegnante di contrabbasso nel Regio conservatorio di musica di Milano.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE.

Visto il decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, in data 3 ottobre 1936-XIV;
Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3123;
Visto il R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933-XI, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto il R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Visto il R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2081;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109;

Decreta:

E' indetto il concorso per titoli ed esame al posto d'insegnante di contrabbasso (gruppo *A*, grado 11°) nel Regio conservatorio di musica di Milano, con l'annuo stipendio di L. 9300 ed il supplemento di servizio attivo di L. 1800 iniziali.

I predetti assegni saranno ridotti ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, ed elevati ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719.
I titoli dovranno comprovare principalmente il valore artistico e la capacità didattica del candidato.

Il Ministro con decreto non motivato e non sindacabile può negare l'ammissione al concorso.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore potrà essere confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta bollata da L. 6 e sottoscritte dal concorrente, il quale dovrà indicare altresì il suo domicilio, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciascuna domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Il limite di età per l'ammissione al concorso è di 21 anno compiuto alla data del presente bando. Il limite massimo è di 40 anni compiuti alla data del bando stesso e di 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18; per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV. E' elevato di altri quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922. Tale beneficio è esteso ai feriti per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Coloro che alla data del presente bando rivestano la qualità d'impiegato civile statale di ruolo e coloro che da almeno due anni prestino quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile, possono partecipare al concorso senza limiti di età. Senza limiti di età possono anche partecipare al concorso coloro che si trovino nelle condizioni previste nell'art. 3 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2109. Per coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente in Regi istituti d'istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, il limite di età per essere ammessi al concorso è elevato di un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso di un periodo di tempo non superiore a cinque anni;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto della Provincia.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato di godimento dei diritti politici;

d) certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento o ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari fascisti per l'anno XV E. F., rilasciato dal segretario federale.

Detto certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 4.

I mutilati e gl'invalidi di guerra sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera *d*).

Per gli italiani non regnicoli è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui è iscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi dal segretario federale.

Detto certificato dovrà contenere oltre all'anno, il mese e il giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

e) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto.

Gli invalidi di guerra e i minorati per la causa nazionale devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15;

f) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

g) certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dalla Autorità del comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni della legge sul reclutamento; gli aspiranti ex combattenti o invalidi di guerra, i legionari fiumani e coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, con annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, e con le prescritte dichiarazioni integrative.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, le sorelle, vedove o nubili, dei caduti in guerra o per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

Gli aspiranti feriti per la causa fascista o quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dello evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti;

i) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e debitamente legalizzato. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai candidati che siano vedovi con prole o coniugati.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*) e *g*) dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero potrà assegnare al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato. Ove esso non venga restituito con la debita regolarizzazione entro il termine assegnato, il concorrente sarà escluso dal concorso.

Coloro che occupano un posto di ruolo in una Amministrazione dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti predetti, eccetto i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *i*) purchè provino la loro qualità con regolare certificato rilasciato dal capo dell'Istituto o dall'ufficio competente, debitamente autenticato dai superiori gerarchici. Essi inoltre dovranno inviare copia del loro stato di servizio.

Gli ufficiali della M.V.S.N. in S.P.E. sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *f*) e *g*) purchè provino la loro qualità con regolare certificato dell'autorità dalla quale dipendono.

I concorrenti che risiedono nelle colonie o nei possedimenti italiani ovvero all'estero hanno facoltà di presentare la sola domanda salvo a produrre i documenti entro i trenta giorni successivi al termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice esemplare firmato dal candidato, dei documenti, dei titoli, e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del candidato stesso.

Nessun titolo o documento potrà essere accettato dopo la scadenza del termine. Non saranno prese in considerazione le domande arrivate fuori termine o redatte in carta da bollo insufficiente e quelle nelle quali si faccia riferimento a documenti e titoli presentati per altri concorsi o per altre ragioni ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero della educazione nazionale. E' solo consentito riferirsi a documenti non scaduti e a titoli presentati per concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti per cattedre nei Regi conservatori di musica.

I documenti, i titoli ed i lavori non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta da bollo di L. 6 dichiarando di non aver nulla da eccepire in merito allo svolgimento od all'esito del concorso.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

La Commissione proporrà al Ministro in ordine di merito non più di tre candidati giudicati idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Ferme restando le categorie preferenziali avranno la precedenza nelle categorie medesime, coloro che abbiano prestato a qualunque titolo lodevole servizio per almeno un anno nell'Amministrazione delle antichità e belle arti e, successivamente ad essi, coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinuncia (art. 22 del R. decreto 7 gennaio 1926-IV, n. 214).

Programma di esame.

1. Eseguire integralmente un programma estratto a sorte 24 ore prima fra tre presentati dal candidato e comprendenti ciascuno.

a) G. Bottesini: Tema con variazioni sull'arietta di G. Paisiello « Nel cor più non mi sento » (accordatura voluta dall'autore);

b) un concerto o una sonata o un pezzo caratteristico importante, per contrabbasso e pianoforte (accordatura voluta dall'autore);

c) tre studi scelti:

Uno fra i « 24 capricci » di I. Billè.

Uno dalla « Tecnica superiore di contrabbasso » di I. Caimmi.

Uno fra i nn. 1, 5 e 16 dei « 20 studi di concerto » di A. Mengoli (accordatura normale).

(I tre programmi dovranno comprendere, pertanto, oltre il tema con variazioni di Bottesini, tre concerti o sonate o pezzi caratteristici importanti e nove studi scelti fra quelli suindicati).

2. Interpretare, previo studio di tre ore, compresa mezz'ora di prova col pianista, una composizione di media difficoltà scelta dalla Commissione (accordatura voluta dall'autore).

3. *a*) Fare l'analisi formale ed armonica del primo tempo di un pezzo d'insieme per strumenti a corda, scelto dalla Commissione e assegnato due ore prima;

b) concertare, eseguendo la parte del contrabbasso, il primo tempo di un quintetto assegnato 24 ore prima.

4. *a*) Eseguire alcuni brani di studi relativi alla tecnica dell'arco, scelti dal 1° e 2° fascicolo del volume « Scale, studi, esercizi » di I Caimmi (accordatura normale);

b) dimostrare di conoscere i sistemi di insegnamento delle scuole più rinomate ed esporre i propri criteri didattici;

c) dare lezione a due allievi di contrabbasso, scelti dalla Commissione, uno di corso inferiore, l'altro di corso superiore. La lezione all'allievo di corso superiore si svolgerà su un brano scelto dalla Commissione e consegnato all'allievo mezz'ora prima.

5. *a*) Leggere a prima vista un brano di musica per contrabbasso di media difficoltà e trasportarne un altro, facile, non oltre un tono sopra e sotto;

b) eseguire un passo orchestrale scelto dalla Commissione (accordatura normale);

c) diteggiare un brano di musica per contrabbasso, scelto dalla Commissione e segnarne le arcate.

6. Dar prova di conoscere:

a) la storia e la letteratura contrabbassistica, accennando i temi e i passi principali per contrabbasso che si trovano nelle più importanti composizioni sinfoniche e liriche;

b) le più note opere didattiche;

c) la storia della liuteria, dei contrabbassisti e delle scuole contrabbassistiche.

A parità di merito sarà titolo di preferenza la conoscenza pratica del pianoforte e dell'armonia.

A ciascun candidato saranno assegnati sette voti in relazione alle prove di esame indicate nel predetto programma ai numeri 1 *a*), 1 *b*), 1 *c*), 2, 3, 4, 5 e 6.

Dal complesso dei voti si ricaverà la votazione media di cui all'art. 13 del regolamento per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, approvato con decreto Luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1937 - Anno XV.

Il Ministro: BOTTAI.

(2917)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.